

LAVORI DELLE COMMISSIONI

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7a)

GIOVEDÌ 17 MARZO 1955. — *Presidenza del Presidente CORBELLINI.*

Intervengono il Ministro delle finanze Tremelloni, il Ministro dei lavori pubblici Romita, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfaro e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Arcaini.

In sede deliberante, la Commissione ascolta la relazione del senatore Canevari sul disegno di legge: « Costruzione di alloggi, di edifici di culto e di opere portuali, stradali e ferroviarie nel territorio di Trieste » (926), già approvato dalla Camera dei deputati.

Prendono successivamente la parola i senatori Cappellini e Crollalanza e il Ministro dei lavori pubblici Romita; dopo di che, respinto un emendamento proposto dal senatore Cappellini — tendente ad aumentare di 300 milioni lo stanziamento previsto nell'articolo 7 e a diminuire di una corrispondente somma quello previsto nell'articolo 10 —, il disegno di legge è approvato senza modificazioni.

È quindi approvato per acclamazione, senza discussione, su proposta dei senatori Alberti, Canevari e Crollalanza, il disegno di legge: « Concessione di un contributo di due miliardi al comune di Trieste per edifici scolastici, opere igieniche, sistemazioni stradali ed altre opere pubbliche » (925), già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione riprende poi la discussione del disegno di legge: « Costruzione di autostrade e strade » (788-*Urgenza*).

Dopo interventi del Presidente, relatore, del Ministro delle finanze Tremelloni, dei senatori

Cappellini, De Luca Carlo, Crollalanza e Porcellini e del Ministro dei lavori pubblici Romita, la Commissione respinge un emendamento aggiuntivo all'articolo 4, proposto dal senatore Cappellini, tendente ad autorizzare gli enti locali a concedere, in garanzia dei mutui contratti per la costruzione di autostrade, le delegazioni sull'addizionale comunale o provinciale alla imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni, I.G.E. e contributi automobilistici.

Indi, dopo un ampio intervento del senatore Cappellini, un quinto dei componenti della Commissione chiede, a norma del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge sia discusso e votato dall'Assemblea plenaria.

Dopo una breve sospensione della seduta, la Commissione conclude, *in sede referente*, l'esame del disegno di legge.

Si approva, con alcune modificazioni proposte dal Ministro del tesoro, l'articolo 10 del disegno di legge, riguardante la copertura finanziaria.

La Commissione delibera inoltre di aggiungere al disegno di legge, sotto il titolo: « Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche », i seguenti articoli:

Art. 11. — Le tariffe *A, B, C, D, E, F, G, H* ed *I* dell'allegato 1 al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono sostituite rispettivamente dalle tariffe *A, B, C, D, E, F, G, H* ed *I* annesse alla presente legge.

Art. 12. — Gli autoveicoli « nuovi di fabbrica » di produzione nazionale a quattro o più ruote motrici, adatti per l'impiego fuori strada

e muniti di carrozzeria utilitaria, hanno diritto, per il periodo di cinque anni — a decorrere dalla data del collaudo — alla riduzione del 50 per cento sull'ammontare della tassa annua di circolazione prevista per le autovetture adibite al trasporto di persone.

Sulla licenza di circolazione, il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve dichiarare che l'autoveicolo ha le caratteristiche tecniche di cui sopra ed il periodo di durata della riduzione.

Il beneficio tributario suddetto si applica anche agli autoveicoli con le stesse caratteristiche già in circolazione, a condizione che entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli interessati richiedano al competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione l'apposizione, sulla licenza di circolazione, della suindicata dichiarazione.

Art. 13. — La lettera *h*) dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituita dalla seguente:

« *h*) i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli e le motocarrozette, i motocicli leggeri e le motocarrozette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati e invalidi per qualsiasi causa; ».

Art. 14. — Il primo comma dell'articolo 18 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Le autovetture ed i motocicli ad uso privato, i rimorchi ad uso di abitazione, di campeggio e simili importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per tre mesi, a decorrere dalla data della loro temporanea importazione ».

Art. 15. — L'articolo 21 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Gli autocarri ed i rimorchi nuovi di fabbrica, di produzione nazionale, di peso complessivo a pieno carico superiore a 30 quintali, hanno diritto, per il periodo di tre anni — a decorrere dalla data del collaudo — alla riduzione del 60 per cento sull'ammontare della tassa di circolazione, prevista dall'annessa tariffa *F*).

« Sulla licenza di circolazione il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione deve dichiarare che l'autocarro o il rimorchio hanno le caratteristiche suddette, ed il periodo di durata della riduzione di tassa ».

Art. 16. — I motocicli e motocarrozette, i motocicli leggeri e motocarrozette leggere nuovi di fabbrica di produzione nazionale, adibiti al trasporto di persone, sono esentati dal pagamento della tassa di circolazione per i primi tre bimestri, compreso quello dell'entrata in circolazione a decorrere dalla data della prima immatricolazione.

I motoveicoli ammessi al predetto beneficio, per poter circolare nel periodo di esenzione, debbono corrispondere il diritto fisso di cui al n. 2 dell'annessa tariffa *H*.

Art. 17. — A parziale modifica dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è consentito il pagamento rateale della tassa di circolazione per i motoveicoli di cui all'articolo precedente, secondo le forme, i termini e le modalità di cui al successivo articolo 18.

Art. 18. — Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

Art. 19. — Le disposizioni previste dagli articoli da 11 a 18 hanno effetto dal 1° gennaio 1955.

Sono poi allegate le tabelle delle tariffe *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H* ed *I* nel testo già approvato in sede referente dalla IV Commissione

(Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, d'accordo con il Ministro Tremelloni, nella seduta del 19 gennaio 1955, in sede di esame del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di tasse automobilistiche », già approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato.

È parimenti approvato un grafico del piano poliennale di sviluppo e miglioramento della rete delle autostrade e strade statali, il quale costituisce, nelle sue direttrici di grande massima, parte integrante del disegno di legge — secondo quanto prevede il secondo comma dell'articolo 2.

La maggioranza della Commissione dà quindi mandato di fiducia al Presidente per la presentazione all'Assemblea della relazione favorevole al testo approvato.

Il senatore Cappellini si riserva di presentare, a nome della minoranza, una relazione per raccomandare all'Assemblea l'approvazione di alcuni emendamenti.

Sono infine nominati i seguenti relatori:

il senatore Corbellini sul disegno di legge d'iniziativa dei senatori Spallicci ed altri: « Sistemazione edilizia dell'Università di Bologna » (666);

il senatore Amigoni sul disegno di legge d'iniziativa dei deputati Angelini Armando e Rubei: « Istituzione della classe VIII-bis e della corrispondente qualifica di bigliettaio scelto nelle tabelle nazionali (Allegato B) delle qualifiche del personale di pubblici servizi di trasporto in concessione, approvate con la legge 6 agosto 1954, n. 858 » (870);

il senatore Domenico Romano sul disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire un miliardo per la costruzione di caserme per le forze di Polizia » (939).

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE NORME IN MATERIA DI LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI

MARTEDÌ 22 MARZO 1955. — *Presidenza del Presidente SPALLINO.*

Interviene il Ministro di grazia e giustizia De Pietro.

In sede referente, la Commissione esamina il disegno di legge: « Norme in materia di lo-

cazioni e sublocazioni di immobili urbani » (171-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dopo una breve esposizione del Presidente, il senatore Montagnani propone pregiudizialmente che la Commissione non si limiti ad esaminare gli emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento al testo già approvato dal Senato, ma porti il suo esame anche su altre norme del disegno di legge.

Sulla proposta del senatore Montagnani prendono la parola i senatori Gramegna, Piola, Cerabona, Salari, Braschi, Monni, Busoni, Locatelli e Zelioli Lanzini, e il Ministro Guardasigilli. La proposta del senatore Montagnani, quindi, messa in votazione, non è approvata.

Il senatore Piola illustra poi le conseguenze dell'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati all'articolo 1. Dopo interventi del Presidente, del ministro De Pietro e dei senatori Montagnani, Nacucchi, Pelizzo, Minio, Cerabona, Gramegna, Busoni, Marzola, Locatelli e Zucca, la Commissione delibera di proporre al Senato la rielezione dell'emendamento approvato dalla Camera.

Senza discussione sono invece approvati gli altri emendamenti apportati dalla Camera dei deputati agli articoli 2, 4, 5 e 6 del disegno di legge.

La Commissione dà poi mandato di fiducia al senatore Piola per la presentazione all'Assemblea della relazione a sostegno delle deliberazioni prese.

La Commissione passa poi all'esame delle petizioni ad essa assegnate.

Dopo un'esposizione del Presidente e brevi interventi dei senatori Montagnani, Gramegna e Piola, si delibera di proporre all'Assemblea il passaggio all'ordine del giorno sulle petizioni nn. 6, 7, 11, 13, 16 e 19.

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA CALABRIA

MARTEDÌ 22 MARZO 1955. — *Presidenza del Presidente SALOMONE.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Capua.

In sede deliberante, la Commissione inizia la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per la Calabria » (947), ascoltando, in via preliminare, un'ampia esposizione del Presidente, senatore Salomone, sul contenuto del provvedimento e sulle finalità alle quali esso si ispira; dopo di che il seguito della discussione viene rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

Mercoledì 23 marzo 1955, ore 10.

In sede deliberante

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Proroga delle provvidenze per l'industria cinematografica nazionale (978) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Proroga delle provvidenze a favore del teatro (979) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputati VIOLA ed altri. — Estensione di benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente dagli Istituti e dagli Enti di diritto pubblico soggetti a vigilanza o a controllo dello Stato (839) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. PERRIER ed altri. — Provvedimenti a favore dell'Associazione vittime civili di guerra (693).

5. Aumento del contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (957).

6. Concessione di un contributo straordinario a favore della Cassa sovvenzioni an-

tincendi (993) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei seguenti disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

2. Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

3. TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

II. Esame della seguente proposta:

PAPALIA ed altri. — Inchiesta parlamentare sulle responsabilità amministrative e politiche inerenti alle sconcertanti vicende del caso Montesi (Doc. LXXVII).

III. Esame dei seguenti disegni di legge:

1. Istituzione del Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport (899).

2. Norme per la disciplina della propaganda elettorale (912).

3. AGOSTINO ed altri. — Disciplina della propaganda elettorale (973).

4. TERRACINI ed altri. — Modificazioni e aggiunte al testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale del 5 febbraio 1948, n. 26 (962).

5. Delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme (968) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2ª Commissione permanente
(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Mercoledì 23 marzo 1955, ore 9,30.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia (911).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

GALLETTO ed altri. — Divieto dei concorsi di bellezza (661).

II. Esame delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore MANCINO, per il reato di vilipendio al Governo (articolo 290 del Codice penale e articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) ed apologia di delitti (articolo 414, ultimo comma, del Codice penale) (*Doc. XI*);

contro il senatore SMITH, per il reato di vilipendio al Governo e alle Forze armate (articolo 290 del Codice penale, modificato dalla legge 11 novembre 1947, n. 1317) (*Doc. XVII*).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. ANGELILLI. — Provvidenze a favore dei lavoratori tubercolotici assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (852).

2. Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi (859) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Modifiche al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario

di lavoro (923) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Attribuzione al personale della Magistratura ordinaria, amministrativa e militare e dell'Avvocatura dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, di un assegno integrativo netto ed estensione, allo stesso personale, delle quote complementari dell'indennità di carovita (999).

5ª Commissione permanente
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 23 marzo 1955, ore 9,30.

In sede referente

I. Esame dei seguenti disegni di legge:

1. Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (927).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (928).

3. Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (929).

4. Conti consuntivi del Fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 (433) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Regolazione dei risultati di gestione relativi alla vendita di olio commestibile acquistato durante la campagna olearia 1948-1949 (594).

II. Seguito dell'esame dei seguenti disegni di legge:

1. Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale (319).

2. Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti

a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (97).

3. Rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato per gli esercizi finanziari dal 1941-42 al 1947-48 (53).

4. Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali (52).

5. MORO. — Concessione di pensione straordinaria alla vedova dell'ingegnere navale Attilio Bisio (561).

6. Deputati VIVIANI Luciana ed altri. — Concessione di una pensione straordinaria al signor Formisano Raffaele fu Pasquale (802) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. GIARDINA. — Concessione di una pensione straordinaria allo scultore Carlo Fontana (861).

6ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Mercoledì 23 marzo 1955, ore 10.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

GIARDINA ed altri. — Concessione di un contributo straordinario al Comitato nazionale per le onoranze ad Antonio Rosmini, nel primo centenario della sua morte (937).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputati RESTA e VEDOVATO. — Proroga del termine per le proposte e per il bando di concorsi a cattedre universitarie (981) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputato TOGNI. — Istituzione della Facoltà di economia e commercio, con Sezione di lingue e letterature straniere, presso la Università degli studi di Pisa (778) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Deputati LEONE e MAZZA. — Estensione della legge 18 dicembre 1951, n. 1515, a

coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche (943) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e della architettura moderna » in Milano (908).

5. ZOLI ed altri. — Provvedimenti per il restauro del Museo di San Marco in Firenze e degli affreschi e dipinti del Beato Angelico ivi conservati; e contributo per la celebrazione del centenario della morte di detto artista (920).

6. Deputati SEGNI e GUI. — Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1953-54 (980) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e Marina mercantile)

Mercoledì 23 marzo 1955, ore 10.

Giovedì 24 marzo 1955, ore 10.

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

Assunzione del bilancio a carico dello Stato della spesa relativa al trasporto dei pacchi dono provenienti dagli Stati Uniti d'America, effettuato dall'Amministrazione delle poste italiane dal 1° gennaio 1952 al 31 marzo 1953 (891).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Fissazione dei termini per la presentazione delle domande di liquidazione delle indennità previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 47, e dal regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, modificato con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1039, nonchè fissazione del termine per la presentazione del

rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47 (503).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Esecuzione della Convenzione internazionale n. 69, concernente il diploma di capacità professionale dei cuochi di bordo, adottata a Seattle il 27 giugno 1946, ratificata e resa esecutiva con la legge 2 agosto 1952, n. 1305 (887).

2. Modifiche alle norme speciali per l'assegnazione dei comparti nel piano regolatore di Messina (889).

3. SPALLICCI ed altri. — Sistemazione edilizia dell'Università di Bologna (666).

4. Autorizzazione della spesa di lire 7 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie in provincia di Savona (936).

5. PIECHELE. — Modificazione dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 636, contenente provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954 (782).

6. Deputati GATTO ed altri. — Provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale di Venezia attraverso opere di risanamento civico e di interesse turistico (721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

TRABUCCHI. — Provvidenze per la attuazione delle opere di ricostruzione dell'edificio demaniale dell'Educandato agli Angeli in Verona (392).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato (621).

2. BRASCHI. — Norme per la circolazione su strade delle trattrici e macchine agricole (572).

VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (151).

11^a Commissione permanente (Igiene e sanità)

Mercoledì 23 marzo 1955, ore 9,30.

In sede deliberante

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputati CARONIA ed altri. — Contributo annuo di lire 16.180.000 a favore del « Centro internazionale radio-medico » (C.I.R.M.) (768-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. TERRACINI ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica (866).

3. DE BOSIO. — Concessione dei benefici previsti per le farmacie di « antico diritto » ai connazionali assegnatari di farmacia, ai sensi della legge 8 aprile 1954, n. 104 (919).

4. Deputato SCOCA. — Raccolta di fondi per la lotta contro i tumori (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Deputato BOZZI. — Nuove norme sulle farmacie comunali e municipalizzate (924) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputato LENZA. — Disposizioni sul riposo annuale dei farmacisti (672-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. MERLIN Angelina e NEGRI. — Modificazioni all'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sulle condizioni di

abitabilità delle case rurali dei salariati
agricoli (380).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

BOCCASSI ed altri. — Assistenza sanitaria gratuita ai non abbienti (697).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

Licenziato per la stampa alle ore 21.